



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO,  
RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2008**

**Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori  
semiautomatici e automatici**

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge in titolo si inserisce nel quadro di precedenti interventi legislativi, ed in particolare della legge 3 aprile 2001, n. 120, e della legge 15 marzo 2004, n. 69, in materia di utilizzo di defibrillatori in ambiente extraospedaliero, introducendo una disciplina riguardante la formazione del personale addetto all'utilizzo di tali strumenti.

Entrando nel merito del disegno di legge in esame, si rileva che esso concerne i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), nonché i corsi di formazione e di addestramento in *Basic Life Support Defibrillation* (BLSD) per i soccorritori non medici, che hanno l'obiettivo di assicurare l'impiego in piena sicurezza dei suddetti DAE per le persone colpite da arresto cardiocircolatorio. Essi possono essere realizzati dai seguenti soggetti, previo accreditamento secondo i criteri stabiliti dalle regioni e dalle province autonome: università; organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro; ordini professionali sanitari; enti nazionali senza scopo di lucro che operino nel settore dell'emergenza e del soccorso e che dispongano di una rete di formazione. Allo svolgimento dei corsi possono collaborare le regioni, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le centrali operative del sistema di emergenza 118.

I programmi dei corsi, così come i criteri e le modalità per la verifica e la certificazione delle competenze acquisite, sono definiti dalle regioni e dalle province autonome, in conformità sia alle linee guida stabilite con accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome, sia alle linee guida internazionali vigenti in materia.

La certificazione summenzionata è necessaria per l'impiego dei DAE da parte di soggetti non medici. Essa ha validità sull'intero territorio nazionale, per un periodo di diciotto mesi; il rinnovo della certificazione deve avvenire entro sei mesi dalla scadenza della stessa, previa verifica del permanere delle competenze teoriche e pratiche.

Riguardo all'eventuale svolgimento di corsi di formazione e di addestramento per il rinnovo della certificazione, si sottolinea che la parte teorica dei medesimi può essere svolta anche con metodologie di apprendimento a distanza.

Si rileva poi che l'articolo 4 prevede l'istituzione, presso ogni regione o provincia autonoma, del registro dei soccorritori e degli istruttori di BLSD, in cui sono iscritti sia i soggetti in possesso della certificazione summenzionata sia quelli abilitati, in base alla disciplina della regione o della provincia autonoma, all'insegnamento nei corsi in esame, mentre l'articolo 5 reca uno stanziamento, pari a 4 milioni di euro annui, a decorrere dal 2008, per dotare di DAE i luoghi, strutture e mezzi di trasporto ivi indicati. I criteri e le modalità per l'attribuzione delle risorse sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Si osserva, infine, che l'articolo 6 dispone che la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza 118, mentre l'articolo 7 consente la detrazione dall'imposta lorda IRPEF del 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici extraospedalieri, fino a un massimo di 1.000 euro.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge promuove la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, di seguito denominati «DAE», indicando i criteri per l'individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto all'interno dei quali ne è prevista la dotazione, nonché le situazioni e gli eventi nei quali l'utilizzazione dei DAE può incidere favorevolmente sulla riduzione della mortalità da arresto cardiaco.

2. La presente legge disciplina altresì i corsi di formazione e di addestramento in Supporto vitale di base - defibrillazione (*Basic Life Support Defibrillation* - BLS-D) per i soccorritori non medici, in conformità alle linee guida stabilite in materia con l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71, del 26 marzo 2003, nonché in conformità alle linee guida internazionali vigenti in materia.

## Art. 2.

*(Corsi di formazione e di addestramento.  
Campagne di informazione e  
sensibilizzazione)*

1. I corsi di cui all'articolo 1, comma 2, hanno l'obiettivo di divulgare il più possibile tra la popolazione la conoscenza dell'utilità dell'uso dei DAE sulle persone colpite da arresto cardiocircolatorio, nonché di permettere l'utilizzo in piena sicurezza.

2. Possono provvedere alla realizzazione dei corsi di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, le aziende sanitarie locali od ospedaliere, le centrali operative del sistema di emergenza 118, le università, la Croce rossa italiana, nonché, previo accreditamento ai sensi del comma 3, le organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro, gli ordini professionali sanitari e gli enti nazionali senza scopo di lucro operanti nel settore dell'emergenza e del soccorso che dispongono di una rete di formazione, le fondazioni e le associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in campo sanitario, riconosciuti con apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. I programmi di formazione e di addestramento, compresi quelli finalizzati all'aggiornamento delle competenze dei soccorritori non medici, e i criteri e le modalità per la verifica e la certificazione delle competenze acquisite, nonché per l'accreditamento dei soggetti che provvedono alla realizzazione dei corsi ai sensi del comma 2, sono definiti, secondo criteri di qualità, efficienza, economicità e omogeneità, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali da adottare previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, nell'ambito delle proprie dotazioni di bilancio, campagne di informazione e sensibilizzazione generalizzata della popolazione alle potenzialità e all'uso dei DAE, anche avvalendosi della rete delle farmacie come centri di educazione sanitaria.

### Art. 3.

#### *(Autorizzazione all'uso dei DAE)*

1. Al termine dei corsi di cui agli articoli 1 e 2 è rilasciata l'autorizzazione all'uso dei DAE sul territorio. L'autorizzazione all'uso

dei DAE è nominativa ed è concessa dalle regioni tramite le aziende sanitarie locali od ospedaliere, ovvero le centrali operative del sistema di emergenza 118; tale autorizzazione ha validità di tre anni.

2. Il rinnovo dell'autorizzazione all'uso dei DAE deve avvenire entro sei mesi dalla data della sua scadenza, previa verifica del permanere delle necessarie competenze teoriche e pratiche. I corsi di formazione e di addestramento per il rinnovo dell'autorizzazione possono essere svolti, esclusivamente per la parte teorica, anche con metodologie di apprendimento a distanza.

3. Il possesso dell'autorizzazione all'uso dei DAE è obbligatorio per qualunque soggetto non medico che li utilizzi.

#### Art. 4.

##### *(Registro dei soccorritori e degli istruttori di BLS)*

1. In ogni regione e provincia autonoma è istituito, presso l'assessorato alla salute, il registro dei soccorritori e degli istruttori di BLS, di seguito denominato «registro», in cui sono iscritti i soggetti, residenti nella regione o nella provincia autonoma, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 e i soggetti abilitati, in base alla normativa regionale o provinciale vigente, all'insegnamento nei corsi di cui agli articoli 1 e 2. Copia degli stessi registri è trasmessa al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il registro deve contenere il nome, il cognome, la data di nascita, la residenza e il domicilio degli iscritti, nonché la data di conseguimento dell'autorizzazione e degli eventuali successivi rinnovi.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

## Art. 5.

*(Individuazione dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto nei quali è prevista la detenzione di DAE)*

1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Amministrazioni di volta in volta interessate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di DAE, entro il limite complessivo, ivi comprese le eventuali minori entrate, di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, luoghi, strutture e mezzi di trasporto, con particolare riferimento ai seguenti: mezzi adibiti al soccorso sanitario della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della protezione civile e della polizia municipale, mezzi della Croce rossa italiana e del Soccorso alpino e speleologico, mezzi aerei adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi, nonché tutti i mezzi di soccorso del sistema di emergenza 118, i mezzi appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile e le ambulanze private delle varie organizzazioni del soccorso. L'aggiornamento e l'integrazione dell'elenco dei luoghi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove è opportuno collocare i DAE sono disposti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare secondo le modalità previste dal precedente periodo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 6.

*(Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza 118)*

1. I DAE, compresi quelli in possesso di privati cittadini per uso personale, devono essere registrati presso le centrali operative del sistema di emergenza 118. A tale fine, al momento dell'acquisto, il fornitore o venditore comunica all'azienda sanitaria locale territorialmente competente il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente. L'azienda sanitaria locale comunica tali dati alla centrale operativa del sistema di emergenza 118.

#### Art. 7.

*(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di DAE)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente:

«*c-quater*) le spese sostenute per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni per uso sul territorio, fino a un importo di 1.000 euro;».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 7,7 milioni di euro per l'anno 2008 e in 4,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 8.

##### *(Abrogazione)*

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, è abrogato.

#### Art. 9.

##### *(Disposizione finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge, fatta eccezione per quelle degli articoli 5 e 7, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.